

Variante alla S.S. 7 “Appia” in Comune di Formia

Progetto Preliminare

Studio di Impatto Ambientale – Quadro di Riferimento Programmatico – Integrazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente, Commissione Speciale VIA

A. Quadro di Riferimento Programmatico

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile progettazione SIA

Arch. Fatima Alagna
Ordine Architetti Pianificatori e Paesaggisti
della Provincia di Modena, n°40

Programmazione e Pianificazione urbanistica

Dott. Renzo Pavignani
Ordine Architetti Pianificatori e Paesaggisti
della Provincia di Modena, n.614

Analisi Costi e benefici

Ing. Fabio Serrau
Ordine Ingegneri della Provincia di
Bologna, n.6007

Studio Idrologico e Idraulico

Ing. Stefano Tronconi
Ordine Ingegneri della Provincia di
Bologna, n.5833

Geologia generale

Dott. Massimo Mantovani – GEOTER
Albo Professionale dei Geologi della Regione Lazio, n°528

Inquadramento geologico ed idrogeologico – Area Sorgente Mazzoccolo

Prof. Carlo Boni
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Scienze della Terra
Laboratorio di Idrogeologia Quantitativa

Componente Atmosfera

Dott.ssa Alessandra Ronchi
Laureata in Chimica Industriale, iscritta all'Albo Professionale dei Chimici della
Provincia di Bologna in data 07/03/1997 al n°1375

Componente Vegetazione, Flora e Fauna e Componente Ecosistemi

Dott.ssa Emanuela Busignani
Laureata in Scienze Naturali

Componente rumore

Ing. Micheladolfo Bianchi
Laureato in ingegneria aeronautica, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia
di Roma, n°21311 dal marzo 2000,
iscritto all'Albo ASSOACUSTICI in data 28/04/1995 con il n°92
iscritto nel I° Elenco dei Tecnici Acustici Abilitati della Regione Lazio, n°13

Studio archeologico

Dott.ssa Barbara Ciarrocchi
laureata in Lettere con successiva Scuola di Specializzazione in Archeologia

Componente Paesaggio

Arch. Paola Milani
Ordine Architetti della Provincia di Modena, n°246

Analisi di impatto Atmosferico

Dott. Danilo Manco
Fisica dell'atmosfera – Università di Bologna – Polo di Ravenna – Corso di Laurea
in Scienze Ambientali

Elaborazione grafica

Arch. Donata Bori, Geom. Massimiliano Losacco

INDICE

1.a, 2.a, 3a 4.a Integrare il Quadro facendo riferimento al “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO 2 2000-06” della Regione Lazio, al “Piano di tutela delle acque” – L. 152/99, al “Piano Regionale di Risanamento e di Tutela della Qualità dell’aria”, al “Piano Regionale delle Attività Estrattive- PRAE”. 1

1.a, 2.a, 3a 4.a Integrare il Quadro facendo riferimento al “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO 2 2000-06” della Regione Lazio, al “Piano di tutela delle acque” – L. 152/99, al “Piano Regionale di Risanamento e di Tutela della Qualità dell’aria”, al “Piano Regionale delle Attività Estrattive- PRAE”.

Il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2, 2000-2006 (DOCUP)

Il DOCUP rappresenta la contestualizzazione di orientamenti e finalità del Governo regionale nell'ambito del conseguimento dell'obiettivo comunitario di *"..... favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali"*.

Obiettivo "globale" del DOCUP è quello di determinare una spinta di riconversione e sviluppo per realizzare la maggiore efficienza e competitività del sistema, nel rispetto dei principi di tutela e compatibilità ambientale, dell'eliminazione delle ineguaglianze e della promozione della parità tra uomini e donne.

Più in particolare, la finalità complessiva del DOCUP è quella di incrementare la competitività del Sistema – regione agendo su tutti i fattori che possono influenzare i livelli di competitività del territorio e delle imprese.

Per quanto riguarda la “competitività del territorio” si tratta di intervenire su quei fattori che determinano il milieu favorevole all'attività delle imprese ed alla creazione di nuova occupazione: trasporti, energia, telecomunicazioni, ciclo dell'acqua, smaltimento dei rifiuti, diffusione delle innovazioni. Tale azione è indirizzata sia alle zone urbane che alle zone rurali, al fine di garantire pari opportunità di competitività per i sistemi locali.

Per quanto riguarda la “competitività delle imprese” si tratta di promuovere azioni finalizzate al sostegno diretto della loro attività (soprattutto per quanto riguarda le PMI), alla creazione di servizi di supporto all'attività aziendale ed alla valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e culturali.

Il DOCUP è strutturato in quattro assi prioritari di intervento:

- 1) valorizzazione ambientale;
- 2) potenziamento delle reti materiali e immateriali;
- 3) valorizzazione dei sistemi locali;
- 4) miglioramento della competitività delle imprese.

Il secondo asse risulta quello di più diretto interesse in quanto finalizzato al potenziamento delle reti di trasporto, che connettono le aree di intervento del DOCUP sia al resto della regione che al resto del mondo. Si tratta, in particolare, sia di migliorare l'efficienza delle reti esistenti che, ove necessario, di realizzare delle reti ex novo. Gli interventi, nell'ambito di questo asse riguardano sia le reti materiali che quelle immateriali. Le prime hanno per oggetto la mobilità di persone e merci ed il ciclo dell'acqua; le seconde mirano alla connessione dei territori interessati, ed in particolare dei sistemi locali, attraverso la diffusione capillare di servizi attinenti alla conoscenza ed all'utilizzo di nuove tecnologie, di più efficaci servizi per l'impiego, di iniziative per la valorizzazione dei fattori produttivi e delle risorse locali sui mercati nazionale ed internazionale.

Nella figura seguente si riporta uno stralcio degli obiettivi specifici e delle azioni correlate dell’Asse 2 “Potenziamento delle reti materiali e immateriali”.

ASSI PRIORITARI	OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI
2. POTENZIAMENTO DELLE RETI MATERIALI E IMMATERIALI	⇒ Incrementare l’efficienza dei sistemi di interscambio delle merci, rafforzando i collegamenti di nodi e terminali a livello regionale e locale con le reti nazionali, e potenziando il cabotaggio attraverso il potenziamento e la riorganizzazione dei porti.	⇒ Realizzazione e completamento degli assi viari di connessione tra i poli produttivi, il sistema dell’intermodalità e la rete viaria di interesse nazionale ⇒ Completamento e realizzazione della rete programmata di attrezzature intermodali (centri intermodali, piattaforme logistiche, centri merci, ecc.). ⇒ Potenziare le attrezzature ed i servizi degli scali per il cabotaggio. ⇒ Facilitare le connessioni materiali ed immateriali tra sistemi locali, reti di trasporto e strutture per l’innovazione tecnologica.
	⇒ Assicurare adeguati standard qualitativi e quantitativi dei servizi idrici.	⇒ Riorganizzazione ed adeguamento del sistema idrico e di risanamento delle acque.
	⇒ Accrescere l’attrattività delle aree territoriali per gli investimenti dall’esterno	⇒ Realizzare iniziative di marketing territoriale a favore dei sistemi locali.
	⇒ Migliorare gli scambi di informazioni ed i trasferimenti di tecnologie nell’ambito del sistema produttivo, ed in particolare delle PMI, per accrescere l’accesso ai mercati esteri ed innalzare i livelli di competitività	⇒ Creare un’efficiente e capillare rete telematica tra le aree produttive attrezzate, o nelle aree di concentrazione delle PMI al fine di garantire la diffusione di nuovi servizi e l’accesso alle nuove tecnologie. ⇒ Favorire il trasferimento tecnologico alle imprese da parte degli istituti di ricerca e costruire il sistema dei poli tecnologici. ⇒ Creazione di un sistema di supporto gestionale per garantire lo sviluppo ed il consolidamento della filiera della società dell’innovazione
	⇒ Favorire la promozione e la commercializzazione delle produzioni locali.	⇒ Qualificare e potenziare le strutture fieristiche ed espositive esistenti.

Il progetto della Variante alla S.S. n. 7 Appia risulta coerente, segnatamente, con l’Azione “Realizzazione e completamento degli assi viari di connessione tra i poli produttivi, il sistema dell’intermodalità e la rete viaria di interesse nazionale” in quanto finalizzato anche a risolvere le criticità relative alle carenze riscontrabili nella rete viaria regionale, con riferimento agli assi di

connessione tra i sistemi produttivi locali e tra questi ed il sistema dell’intermodalità esistente e previsto al fine di favorire lo scambio gomma-ferro e l’interoperabilità tra i sistemi con conseguente decongestionamento del traffico e risanamento ambientale delle aree interessate. L’opera, migliorando le connessioni tra il nodo portuale ed interportuale di Gaeta con i sistemi produttivi di Cassino in direzione Napoli e di Fondi-Latina in direzione Roma, oggi appoggiate alla sola rete viaria esistente Flacca-Appia non adeguata, risulta coerente con il sistema di obiettivi – azioni declinato dal DOCUP.

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque, previsto dal Dlgs 152/99, è uno strumento di settore finalizzato al mantenimento della integrità della risorsa idrica compatibilmente con gli usi della risorsa stessa, ai fini della qualità della vita e del mantenimento delle attività socio economiche delle popolazioni nel territorio regionale.

Con deliberazione n 319 del 15/3/2002 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato il programma di lavoro per la predisposizione del piano, consegnato il 30 giugno 2004, tuttavia il piano non è stato ancora adottato e pertanto non risulta a tutti gli effetti efficace.

Al fine di completare il quadro programmatico nel quale si inserisce l’opera si è provveduto di seguito ad una verifica delle eventuali coerenze o, per contro, delle criticità riscontrabili tra l’opera e gli indirizzi, direttive o prescrizioni del piano in oggetto pur nella consapevolezza di quanto surriferito: il piano rappresenta, per il livello di elaborazione raggiunto, un quadro conoscitivo utile per la caratterizzazione dell’ambiente idrico nell’area di studio e per l’ottimizzazione delle scelte progettuali e fornisce alcuni obiettivi ed indicazioni in ordine ai livelli di qualità da raggiungere o mantenere dei corpi idrici, richiama i disposti del Dlgs 152/99 per le aree soggette a specifica tutela, non contiene tuttavia norme cogenti e prescrizioni direttamente precettive riguardo le opere infrastrutturali stradali che ricadono in aree sensibili.

Il piano esplica i suoi effetti su un duplice livello: verso gli atti di pianificazione di sviluppo economico, di uso del territorio, di uso delle acque, nazionali, regionali e locali, i quali devono essere adeguati a cura delle autorità competenti ai contenuti, indirizzi e prescrizioni del piano e in seno ai procedimenti autorizzatori ove le pubbliche amministrazioni nell’esprimere atti di

consenso, permesso o autorizzazioni devono valutare la conformità dell’azione sottoposta al loro esame alle prescrizioni, finalità e obiettivi definiti nel Piano.

Ai sensi dell’articolo 17 della legge 183/1989, inoltre, le norme del piano sono prescrittive e vincolanti per le pubbliche amministrazioni, nonché per i soggetti privati che a qualunque titolo compiano azioni disciplinate dal Piano di tutela delle acque.

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque individua:

1. lo stato dei corpi idrici superficiali (interni, marini e di transizione) e profondi;
2. i corpi idrici soggetti a particolare tutela;
3. le norme per il perseguimento della qualità dei corpi idrici;
4. gli interventi necessari per il perseguimento della qualità dei corpi idrici in generale ed in particolare di quelli definiti al precedente punto 2;
5. le priorità e la temporalità degli interventi al fine del raggiungimento degli obiettivi entro i tempi stabiliti dalla normativa.

La variante alla S.S. n. 7 Appia ricade nel bacino n. 29 Fondi-Itri ove lo stato di qualità delle acque è definito sufficiente, l’opera interferisce con alcune zone ed elementi sensibili segnalati dal Piano (e confermati dalle analisi condotte nel Quadro di riferimento ambientale, riguardo la componente ambiente idrico), rispettivamente: larga parte della piana dell’Itri classificata a vulnerabilità elevata e molto elevata, il rilievo Costamezza classificato come bacino a vulnerabilità molto elevata e il rilievo M.te Campese a vulnerabilità elevata; il Rio S.Croce classificato come corpo idrico significativo ai sensi del Dlgs 152/99 e infine, anche se non direttamente interferita, l’area di rispetto della Sorgente Mazzoccolo. Solo quest’ultima risulta direttamente sottoposta a specifica tutela dal Piano, che di fatto richiama i disposti del Dlgs 152/99¹ (porzioni di territorio nelle quali

¹ Nelle aree di rispetto non possono essere esercitate le attività indicate al comma 5 dell’articolo 21 del d.lgs.152/1999. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti.


devono essere adottate particolari norme per il perseguimento degli specifici obiettivi di salvaguardia dei corpi idrici).

Tuttavia anche le aree a vulnerabilità elevata, molto elevata e ad alta infiltrazione, evidenziate nella tavola di piano n. 5, ai fini del collettamento e smaltimento dei reflui fognari sono assimilate dal Piano alle aree di protezione di cui al Dlgs 152/99, tale norma anche se non efficace (per le ragioni esposte all’inizio), rappresenta un riferimento per la realizzazione di opportune opere di mitigazione e accorgimenti tecnici dei sistemi di collettamento e smaltimento dei reflui associati all’opera, che attraversa in buona parte tali zone.

Per i corpi idrici significativi sono definiti obiettivi di qualità, da perseguire entro il 31 dicembre 2016: nel caso di Rio S. Croce è previsto il mantenimento dello stato di qualità ambientale “buono”, da qui, anche attraverso il piano di monitoraggio predisposto nello SIA, occorrerà verificare il mantenimento delle condizioni.

In sintesi non si ravvisano problematiche in ordine alla compatibilità dell’opera con i disposti del Piano (che nella bozza di norme si limita a richiamare, di fatto, la normativa vigente in materia di tutela delle acque di cui al Dlgs 152/99): non risulta direttamente interferita la zona di rispetto della sorgente Mazzoccolo, l’attraversamento di zone di fatto assimilate dal Piano alle aree di protezione (che rappresentano il livello di attenzione più basso delle zone di salvaguardia delle fonti ad uso potabile) risulta mitigabile attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici per lo smaltimento e la depurazione delle acque di piattaforma ed in fase di cantiere con la predisposizione di impianti di trattamento dei reflui conformi ai disposti del piano.

Stralcio elaborato Atlante dei bacini idrografici. Tav. E1- Tavola di piano: tutela. Bacino n. 29 Itri-Fondi.



Il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della qualità dell’aria

Ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 351/199 le Regioni provvedono ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l’autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio. Nelle zone di cui sopra, le Regioni definiscono i piani d’azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Di fatto la competenza per l’elaborazione di piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio è già affidata alle Regioni con il DPR 203/1988.

Le Regioni provvedono inoltre alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali
a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs351/99.. Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.

Con deliberazione n 767 del 1/8/2003 la Regione ha provveduto a effettuare la classificazione preliminare del territorio della regione finalizzata alla individuazione di zone “omogenee” sotto il profilo della qualità dell’aria che siano di supporto alla gestione delle politiche di controllo e di pianificazione in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente (Dlgs 351/99). Tale classificazione si basa sulla individuazione di un sistema di indicatori relativi alle sostanze inquinanti e ai limiti di riferimento previsti dal DM60/2002 .

In seguito la Regione ha approvato un documento di indirizzi con del. di Giunta Regionale nell’estate del 2004 che si pone quale documento di avvio per l’elaborazione dei Piani di Azione previsti dall’art. 7 del Dlgs 351/99. Nel documento si prevede che l’elaborato di piano, predisposto

a cura della Direzione Regionale Ambiente e protezione Civile, Area Conservazione e qualità dell’Ambiente, sia sottoposto per osservazioni alle province e ai comuni interessati. Le osservazioni formeranno oggetto di approfondimento e unito al parere della commissione scientifica per l’ambiente sarà sottoposto alla Giunta Regionale perché lo sottoponga all’approvazione del Consiglio Regionale.

Anche in questo caso il piano di settore non risulta di fatto vigente, poiché non ha completato l’iter di approvazione, tuttavia è possibile in questa fase avanzare alcune considerazioni in ordine alle eventuali relazioni con l’opera in oggetto a partire dalla zonizzazione di cui alla Del. Regionale citata, recepita nel documento preliminare surriferito.

La zonizzazione è stata effettuata sulla base della valutazione dei singoli inquinanti secondo il criterio seguente:

- Classe 1 comuni nei quali almeno un inquinante è stato valutato superiore al limite di legge aumentato del margine di tolleranza;
- Classe 2 comuni nei quali almeno un inquinante è stato valutato tra il limite di legge aumentato del margine di tolleranza e il limite di legge;
- Classe 3 comuni nei quali gli inquinanti sono compresi tra il margine di valutazione superiore e il limite di legge;
- Classe 4 comuni nei quali gli inquinanti sono stati valutati inferiori al margine di valutazione superiore.

Il territorio della regione presenta poche zone in cui sono superati i limiti previsti dal DM 60/2002. In generale, con l’eccezione dei PM10 che sono influenzati da polveri desertiche, il territorio della regione si presenta con bassi indici di inquinamento. Le zone per le quali è necessario predisporre piani di azione sono pertanto gli agglomerati di Roma e Frosinone, relativamente a PM10, NO₂, e Ferentino e Cassino relativamente al biossido di azoto.

Per quanto riguarda l’area di interesse il comune di Formia ricade in classe 2 ed i comuni confinanti di Itri, Gaeta e Minturno in classe 3.

In considerazione di quanto evidenziato i comuni in oggetto non saranno interessati da Piani d’Azione, da qui il documento preliminare predisposto dalla Regione, rappresenta, per il livello di elaborazione raggiunto, un quadro conoscitivo utile per la caratterizzazione della componente

atmosfera nell'area di studio piuttosto che strumento rispetto al quale valutare la coerenza/compatibilità dell'opera.

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive

La Regione Lazio ha recentemente promulgato la L.R. 06 Dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” la quale persegue le finalità di:

- a) privilegiare, in confronto all’apertura di nuove cave e torbiere, l’ampliamento delle attività estrattive in corso, con criteri di razionalizzazione dello sfruttamento del giacimento, evitando sprechi e sottoutilizzo di risorse minerarie, per contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili;
- b) favorire il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, per salvaguardare la morfologia del territorio e della vegetazione e per attenuare la visibilità paesaggistica dell’attività estrattiva;
- c) incentivare la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi nonché il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, privilegiando i siti estrattivi che svolgono anche attività di riutilizzo dei suddetti materiali anche attraverso il posizionamento dei connessi impianti.

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, denominato PRAE, è l'atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell'ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.

Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in particolare, contiene:

- a) il quadro tecnico ed economico del settore;
- b) le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite al periodo di vigenza del PRAE;

- c) la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree interessate;
- d) la stima del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili attraverso il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, che comunque deve essere pari ad almeno il 10 per cento nel primo anno di vigenza del PRAE e tendere al perseguimento dell'obiettivo del 50 per cento nei successivi anni;
- e) il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti ;
- g) la individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostativi all'attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente, con l'indicazione di criteri e scale di compatibilità;
- h) la rappresentazione di quanto indicato alle lettere e), f) e g) sulla base della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72 (Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale) e successive modifiche;
- i) i criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante interesse per l'economia, tenendo conto delle aree già interessate da attività estrattive;
- l) le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e torbiere e per il recupero ambientale delle aree interessate, con l'indicazione di linee guida per la localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattiva;
- m) i criteri di definizione delle distanze minime di rispetto per la coltivazione di cave e torbiere in prossimità dei centri abitati, in relazione alla tipologia dei materiali da estrarre.

Il PRAE può essere aggiornato ogni cinque anni ed assume efficacia giuridica di piano di settore ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

La Regione Lazio ha avviato i lavori per l'elaborazione del piano, ad oggi lo strumento di settore risulta adottato dalla Giunta Regionale, con atto n. 1219 del 10 dicembre 2004, e in fase di esame del Consiglio Regionale per l'adozione definitiva.

Il PRAE entrerà formalmente in vigore all'atto di adozione del Consiglio Regionale, pertanto non risulta efficace.

Al fine della valutazione della coerenza /compatibilità dell’opera con i contenuti del piano occorre premettere che:

il piano non risulta ad oggi vigente e pertanto efficace giuridicamente;

il PTPG della Provincia di Latina non risulta vigente (ai sensi dell’art. 10 della L.R. 17/04 i piani territoriali provinciali devono adeguarsi al PRAE);

né risultano vigenti nella Provincia di Latina e nei comuni interessati piani stralcio del PRAE ai sensi dell’art. 29 della L.R. 17/04;

l’opera non richiede l’attivazione di nuove attività estrattive in quanto in larga parte è previsto il reimpiego in loco del materiale di scavo e si prevede lo smaltimento del materiale in esubero in discariche regolarmente autorizzate (si veda il capitolo sulla cantierizzazione del Quadro di Riferimento Progettuale).

Alla luce di quanto sopra riferito l’opera non determina attività assoggettate direttamente alle disposizioni e contenuti del PRAE in corso di adozione.